REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

SEMINARIO Regione Emilia-Romagna
"Armonizzazione della contabilità regionale"

Antonio Strusi

L'INDEBITAMENTO REGIONALE NELLE MODIFICHE AL D.LGS. 118/2011

21/6/2013

L' INDEBITAMENTO NEL DECRETO CORRETTIVO 118: PRINCIPALI RISULTATI

- Conferma attuale disciplina dei mutui a pareggio fino al 2015
- Riconoscimento a regime della specificità delle Regioni relativamente al debito pregresso autorizzato e non contratto
- Adeguamento (ampliamento) della definizione di indebitamento
- Adeguamento (ampliamento) della definizione di investimento
- Modifica del calcolo della capacità di indebitamento
- Disciplina della contabilizzazione delle operazioni di indebitamento in base alla competenza finanziaria potenziata

DISCIPLINA DEI MUTUI A PAREGGIO FINO AL 2015

(art. 40 c. 1 D.Lgs. integrato e corretto)

- Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 62.

- Dal 2016: intesa regionale sull'accesso al debito di regione ed Enti locali del territorio in base ai surplus di cassa complessivo tra entrate finali e spese finali (art. 9 L.243/2012)

MUTUI PREGRESSI AUTORIZZATI E NON CONTRATTI

- **Riaccertamento dei residui**: le regioni escludono dal riaccertamento ordinario i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto (art. 1 c. 1 del 118 correttivo)
- **Riaccertamento disavanzo al 31/12/2013**: Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto (art. 1 c. 7 del 118 correttivo)
- A decorrere dal 2016, il *disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015 può essere coperto con il ricorso al debito* che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. In presenza di tale disavanzo, i pagamenti finanziati dall'attivazione dei finanziamenti di cui al presente comma non concorrono alla determinazione dei saldi di cui al comma 2 **(art. 40 c. 2 D.Lgs. integrato e corretto)**
- **Limiti a nuovo indebitamento**: Il ricorso al debito da parte delle regioni, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2**, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia ….(art. 62 c.1)

ADEGUAMENTO DELLA NOZIONE DI INDEBITAMENTO

DEFINIZIONE DI INDEBITAMENTO DELL'ATTUALE ART. 3 C.17 DELLA L.350/2003	***DEFINIZIONE DI INDEBITAMENTO (Art.4 DECRETO 118 MODIFICATIVO che sostituisce art. 3 c. 17 della L.350/2003)***
Costituiscono indebitamento: ■ I Mutui ■ I Prestiti obbligazionari ■ Le cartolarizzazioni: ■ relative a flussi futuri di entrata	Costituiscono indebitamento: ■ (idem) ■ (idem) ■ Le cartolarizzazioni: ■ (idem)

ADEGUAMENTO DELLA NOZIONE DI INDEBITAMENTO

DEFINIZIONE DI INDEBITAMENTO DELL'ATTUALE ART. 3 C.17 DELLA L.350/2003	***DEFINIZIONE DI INDEBITAMENTO (Art.4 c.1 DECRETO 118 MOD. che sostituisce art. 3 c. 17 della L.350/2003)***
Costituiscono indebitamento: ■ Le cartolarizzazioni: ■ con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attivita' cartolarizzata ■ accompagnate da garanzie fornite da P.A. ■ Le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre P.A.	Costituiscono indebitamento: ■ Le cartolarizzazioni: ■ **relative a crediti, attività finanziarie e non finanziarie**

ADEGUAMENTO DELLA NOZIONE DI INDEBITAMENTO

DEFINIZIONE DI INDEBITAMENTO DELL'ATTUALE ART. 3 C.17 DELLA L.350/2003	***DEFINIZIONE DI INDEBITAMENTO (Art.4 c.1 DECRETO 118 MOD. che sostituisce art. 3 c. 17 della L.350/2003)***
Costituiscono indebitamento: ■ l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate	Costituiscono indebitamento: ■ (idem) ■ **Le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1 gennaio 2014** ■ **Il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia**

ADEGUAMENTO DELLA NOZIONE DI INDEBITAMENTO

DEFINIZIONE DI INDEBITAMENTO DELL'ATTUALE ART. 3 C.17 DELLA L.350/2003	*DEFINIZIONE DI INDEBITAMENTO (Art.4 c.1 DECRETO 118 MOD. che sostituisce art. 3 c. 17 della L.350/2003)*
	Costituisce indebitamento: ▪ **Il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia che si dà per avvenuta dopo il pagamento di tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.** ▪ **Dal 2014 gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dal comma 18.**

ADEGUAMENTO DELLA NOZIONE DI INDEBITAMENTO

DEFINIZIONE DI INDEBITAMENTO DELL'ATTUALE ART. 3 C.17 DELLA L.350/2003	***DEFINIZIONE DI INDEBITAMENTO (Art.4 c.1 DECRETO 118 MOD. che sostituisce art. 3 c. 17 della L.350/2003)***
Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.	(idem)

ADEGUAMENTO DELLA NOZIONE DI INVESTIMENTO

	Al comma 18 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole "Trasferimenti in conto capitale" sono sostituite dalle seguenti "Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie".

IL CALCOLO DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

Attuale disciplina: art. 23 D.Lgs. 76/2000 e art. 10 L. 281/1970	*Nuova disciplina art. 62 del D.Lgs. 118 coordinato con il DL modificativo*
	■ **Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'articolo 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.**

LA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO:
LIMITI QUANTITATIVI (PROSPETTO DA ALLEGARE AL BILANCIO)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME Dati da stanziamento bilancio *(esercizio finanziario)*	
ENTRATE ~~**TRIBUTARIE NON VINCOLATE**~~ *(esercizio finanziario)*	
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	*XX,XX*
Abis) Risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 35, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.	*XX,XX*
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	*(XX,XX)*
C) TOTALE ENTRATE ~~TRIBUTARIE~~ AL NETTO DELLA SANITA' (A+Abis - B)	***XX,XX***

LA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO:

LIMITI QUANTITATIVI (PROSPETTO DA ALLEGARE AL BILANCIO)

segue

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
D) Livello massimo di spesa annuale =C*20 o 25%	*XX,XX*
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente*	*(XX,XX)*
F) contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	*XX,XX*
G) rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge dai limiti di indebitamento	*XX,XX*
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	*(XX,XX)*
I) Ammontare rate relative a debito potenziale	*(XX,XX)*
L) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	*(XX,XX)*
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E+F+G-H-I-L)	*XX,XX*

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

LA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO:

segue LIMITI QUANTITATIVI (PROSPETTO DA ALLEGARE AL BILANCIO)

TOTALE DEBITO	
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	*(XX,XX)*
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	*(XX,XX)*
Debito autorizzato dalla Legge in esame	*(XX,XX)*
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE	***XX,XX***
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	*XX,XX*
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	*(XX,XX)*
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	***XX,XX***

LA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO
LIMITI QUANTITATIVI : LE GARANZIE

- **Concorrono al limite di indebitamento le rate relative alle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo il caso in cui la regione abbia accantonato l'intero importo del debito garantito.**

- **In caso di superamento del limite di indebitamento, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2013, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.**

LA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO
VINCOLI PROCEDURALI E DI COPERTURA

Attuale disciplina: ***art. 23 D.Lgs. 76/2000 e art. 10 L. 281/1970***	***Nuova disciplina***
■ Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal consiglio regionale il *rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti* a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.	■ (idem)
■ L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, *decade* al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.	■ (idem)
■ l'autorizzazione a nuovo indebitamento è a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino *copertura* nell'ambito del bilancio di previsione	■ (idem)

LA CONTABILIZZAZIONE DELL' INDEBITAMENTO

Attuale disciplina: art. 23 D.Lgs. 76/2000 e art. 10 L. 281/1970	*Nuova disciplina art. 62 del D.Lgs. 118 coordinato con il DL modificativo*
■ Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.	■ **Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale. (problema mutui non tirati>ammortamento virtuale)**

LA CONTABILIZZAZIONE DELL' INDEBITAMENTO

Attuale disciplina: ***art. 23 D.Lgs. 76/2000*** ***e art. 10 L. 281/1970***	***Nuova disciplina art. 62 del D.Lgs. 118 coordinato con il DL modificativo***
■ Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono *minori entrate* rispetto alle previsioni.	■ (idem)